



STATUTO

ART.1-COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Dall'idea di collaborare con persone più bisognose di paesi in via di Sviluppo, come persone già unite da un rapporto di lavoro nella stessa struttura per anziani, è nata l'Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata: AMICIAD – ONLUS

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio l'uso della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2- SEDE

Con delibera della'Assemblea in data 17 Aprile 2010 la sede sociale è stata trasferita in Rotzo (VI) Via Roma n° 72

ART.3- OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e della promozione dell'istruzione. Le attività principali dell'Ente saranno la collaborazione con l'ospedale di GOUNDI, CIAD in campo sanitario, e il sostegno allo studio di ragazzi volonterosi di KOKO e di villaggi della prefettura di KOUMRA.

L'Associazione intende, inoltre, promuovere progetti di cooperazione in campo sanitario, alimentare e dell'istruzione con Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con altre organizzazioni e con Enti locali, comprese anche eventuali adozioni a distanza sia a livello personale che di gruppo.

L'Associazione intende impegnarsi in un contesto di promozione umana, a lavorare per la solidarietà internazionale, la giustizia e la pace, promuovendo tale cultura nell'ambito locale e favorendo attività educative e di sensibilizzazione nell'ambito scolastico, nel pieno rispetto delle idee politiche, sociali e religiose di ognuno.

L'ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale, e comunque diverse da quelle menzionate dall'art. 10, comma1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

ART.4- STRUMENTI

Per il conseguimento dei propri scopi, entro i limiti di cui sopra, l'Associazione si serve di tutti gli strumenti tecnici e



giuridici opportuni, di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario.

L'Associazione può dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini e, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte pubbliche di beni di modico valore o di servizi.

Per le varie attività e servizi, il Consiglio Direttivo potrà adottare uno o più regolamenti interni.

ART.5-DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, per la loro attività di lavoro, di studio o di tempo libero, siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

La domanda per diventare socio va presentata al Presidente dell'Associazione e deve contenere:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, professione svolta, cittadinanza;
- b) i motivi della richiesta ed in particolare la disponibilità all'impiego in una o più attività gestite dall'Associazione;
- c) la dichiarazione di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART.6-ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

L'accoglimento della domanda di ammissione a socio è condizionata al parere favorevole del Consiglio Direttivo e al versamento della quota sociale.

Il presidente darà al nuovo socio comunicazione dell'avvenuta accettazione con lettera; la delibera di ammissione sarà annotata nel libro dei soci e avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio ha deliberato l'ammissione a socio.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salvo la facoltà di recesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni al Segretario entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della quota annua di partecipazione.

ART.7-DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente da Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART.8-DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno tutti uguali diritti.

Il rapporto associativo di ognuno dei soci e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo



sono disciplinate in maniera uniforme. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci maggiorenni hanno diritto:

- a) di partecipare alla gestione dell'Associazione e di dare il proprio contributo alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) di partecipare alla votazione per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per l'elezione degli Organi Direttivi;
- c) di presentare agli organi associativi eventuali osservazioni o appunti riferentesi alla gestione sociale.

ART.9-PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:

- a) danneggi o tenti di danneggiare l'Associazione;
- b) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti societari oppure le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali competenti;
- c) non effettui il pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione all'Associazione entro i termini stabiliti dal consiglio Direttivo.

In ogni caso di perdita della qualità di socio non si ha diritto al rimborso della quota versata.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

ART.10-ESCLUSIONE DEL SOCIO

Prima di proporre l'esclusione del socio, il Consiglio direttivo dovrà sentire l'interessato o richiedere per iscritto entro un termine stabilito le informazioni necessarie circa i motivi che prevedono l'esclusione del socio.

Le deliberazioni in ordine alla esclusione da socio devono essere comunicate a mezzo raccomandata al socio stesso.

ART.11-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Tesoriere del Consiglio;
- f) il Segretario del Consiglio.



ART.12-ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'ente.

L'Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria:

- a) approva i programmi annuali e pluriennali;
- b) approva il bilancio di esercizio – rendiconto economico finanziario annuale – non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- c) nomina il Consiglio Direttivo e il collegio dei revisori;
- d) tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno, formulato dal Consiglio Direttivo.

ART.13-CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Oltre che nei casi previsti alle lettere a) e b) del precedente art.12, l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà utile alla programmazione dell'attività e alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà in ogni caso essere convocata quando ne sia fatta domanda da almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea dovrà, nei casi previsti dalla legge, essere parimenti convocata, per trattare di argomenti attinenti all'Associazione.

ART.14-AVVISO DI CONVOCAZIONE AI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata a mezzo avviso personale e pubblicato, almeno 15 giorni prima della riunione, nella sede sociale.

Nell'avviso suddetto saranno indicati gli argomenti da trattare, l'ora e il giorno della riunione, nonché la sede dove si svolgerà l'adunanza.

Nello stesso avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

ART.15- QUORUM COSTITUTIVO

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti.

Non raggiungendo tale maggioranza, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Nell'impossibilità di partecipare, un socio potrà delegare un altro socio, con delega scritta.



ART.16- DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. In ogni caso però si svolgono a scrutinio segreto ogniqualvolta si debba deliberare su questioni che riguardano singole persone.

ART.17- VERBALI DI ASSEMBLEA

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti il segretario. Questi provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e vanno trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni associato che ne faccia richiesta ha diritto di ottenere una copia del verbale.

ART.18- CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

ART.19- COMPETENZE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente art. 3; possono inoltre procedere allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le decisioni saranno prese con la maggioranza di due terzi degli stessi.

ART.20-CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre a nove membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Nel caso che un consigliere rimanga assente ingiustificatamente per tre riunioni consecutive del consiglio direttivo sarà considerato decaduto e quindi si procederà alla sua sostituzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.



ART.21- POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi, a norma dell'art. 3;
- f) redige obbligatoriamente il bilancio consuntivo annuale;
- g) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.

ART.22-PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed uno o più Vice – Presidenti, che durano in carica per l'intera durata del Consiglio.

La firma degli atti di ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente o, in mancanza, al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART.23-DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno due dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta (almeno 4 voti) dei Consiglieri presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART.24-TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche e predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.



ART.25-SEGRETARIO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede, inoltre, alla tenuta del Libro verbali delle adunanze stesse e del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ART.26-COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci che rimarranno in carica per tre anni.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo della gestione dell'Associazione, in particolare alla regolarità della contabilità sociale. A tal fine potrà effettuare atti di ispezione e di controllo, accertare la consistenza di cassa e dovrà redigere una relazione al bilancio annuale proposto dal consiglio Direttivo.

ART.27-GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa approvazione del consiglio direttivo.

ART.28-PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote annuali di associazione;
- b) eventuali introiti autorizzati dalla legge;
- c) contributi volontari e lasciti;
- d) avanzi netti di gestione;
- e) mobili o immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

ART.29-BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Prima del 28 Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Per particolari motivi la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

amiciaad
onlus



ART.30-DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.31-SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto a favore dell'ospedale di GOUNDI per le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del presente Statuto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per la deliberazione di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, non già dei soli partecipanti all'Assemblea.

ART.32-LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile.